



IL GIORNALE DELLA PREVENZIONE

Pubblicazione bimestrale a cura del Centro Studi e Ricerche di Consulenza Aziendale PROPICO

RIFORMA STORICA DEL D.LGS. 81/08 • IL TESTO UNICO DELLA FORMAZIONE

Rivoluzione nell'Accordo Stato-Regioni: Nuove Regole, Obblighi e Verifiche per la Sicurezza sul Lavoro

Pubblicato l'Accordo unico che abroga le intese del 2011, 2012 e 2016. L'analisi del dipartimento legale e normativo PROPICO su obblighi per datori di lavoro, preposti, e-learning e attrezzature.

A cura del **Centro Studi & Consulenza Tecnico-Giuridica PROPICO**

Focus Interno | Report di Valutazione d'Impatto

Dopo anni di attesa, rinvii istituzionali e complessi negoziati al tavolo della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stato reso noto e pubblicato il nuovo **Accordo Stato-Regioni sulla Formazione per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**. La nostra struttura tecnica **PROPICO** ha analizzato il testo definitivo per consentire un adeguamento tempestivo e strategico.

L'Accordo dà piena ed esaustiva attuazione alle modifiche introdotte dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (come riformato dal Decreto Legge 146/2021 convertito con Legge 215/2021). Il nuovo testo sostituisce e abroga integralmente le storiche Intese del 21 dicembre 2011 (formazione lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro/RSPP), del 22 febbraio 2012 (attrezzature da lavoro) e del 7 luglio 2016 (RSPP e ASPP). L'obiettivo primario non è una semplice razionalizzazione procedurale, ma un cambio di paradigma radicale: superare il formalismo burocratico dell' "attestato cartaceo" per garantire un'effettiva efficacia formativa misurabile sui contesti operativi reali.

DATORE DI LAVORO: CADE L'ULTIMO ESONERO

La novità di maggior impatto sistemico e culturale risiede nell'introduzione di un **corso di formazione obbligatorio per tutti i Datori di Lavoro**, a prescindere dal fatto che essi svolgano o meno i compiti operativi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Nel vecchio impianto normativo, il datore di lavoro che delegava la funzione prevenzionale era esentato da qualsiasi obbligo formativo formale. Tale vuoto aveva creato una distorsione: chi deteneva il potere decisionale e di spesa spesso non possedeva le nozioni giuridico-penali essenziali sulle proprie responsabilità.

Il nuovo percorso per Datori di Lavoro si articola su una durata minima di **16 ore complessive**, strutturate in un modulo giuridico-organizzativo e in un modulo gestionale. Per i datori di lavoro attualmente in carica è stabilito un termine perentorio di adeguamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, mentre per i nuovi datori di lavoro la formazione dovrà essere completata prima dell'assunzione del ruolo o entro pochissimi mesi dall'avvio dell'attività. È previsto inoltre un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.



ANALISI INTERNA PROPICO

Dossier di approfondimento normativo ad uso dei clienti ed enti partner.

SINTESI DEI PUNTI CHIAVE

- **Testo Unico:** Abrogati e accorpati gli Accordi 2011, 2012 e 2016 in un solo provvedimento.
- **Datore di Lavoro:** Corso obbligatorio di 16 ore per tutti i datori, anche senza incarico RSPP.
- **Preposto Rafforzato:** Corso aumentato a 12 ore e aggiornamento biennale di 6 ore (escluso e-learning).
- **Stretta E-Learning:** Ammesso solo per teoria generale; vietato per parti pratiche e preposti.
- **Verifica dell'Efficacia:** Test obbligatori con soglia minima 70% e verifiche pratiche rigorose.
- **Nuove Macchine:** Inseriti carriponte, caricatori per movimentazione e altre macchine ad alto rischio.

"Superato il formalismo burocratico: la formazione diventa misura di prevenzione primaria tracciabile."

LA FIGURA DEL PREPOSTO: SUPERVISIONE CONTINUATIVA E STOP ALL'E-LEARNING

Il preposto rappresenta l'anello di congiunzione tra le direttive strategiche della direzione e l'esecuzione materiale dei lavoratori nei cantieri e nelle officine. L'Accordo Stato-Regioni recepisce pienamente il ruolo potenziato assegnato al preposto dalle recenti riforme legislative, che gli attribuiscono la facoltà e il dovere di interrompere le attività lavorative in caso di riscontro di un pericolo grave e imminente.

Coerentemente con queste responsabilità operative, la durata del percorso formativo di base per i preposti sale da 8 a **12 ore totali**. La vera novità riguarda la cadenza dell'aggiornamento, che non sarà più quinquennale bensì **biennale**, con una durata minima di **6 ore**. Viene sancito il divieto assoluto di erogare la formazione base e l'aggiornamento del preposto tramite e-learning asincrono: la didattica dovrà avvenire unicamente **in presenza fisica in aula** o in videoconferenza sincrona.

DIRIGENTI: PERCORSI MODULARI E FOCUS CANTIERI

Anche la formazione dei dirigenti viene ristrutturata. La durata standard è fissata in **12 ore** (suddivise in quattro moduli principali: giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione e formazione), ma per settori specifici — come il comparto delle costruzioni — sono introdotti moduli integrativi obbligatori (modulo "Cantieri" di ulteriori 6 ore). L'aggiornamento mantiene la frequenza quinquennale con una durata minima di 6 ore.

STRETTE E SEMPLIFICAZIONI SULLE MODALITÀ DIDATTICHE

L'Accordo fa chiarezza definitiva sull'uso delle tecnologie digitali nella formazione per la sicurezza, distinguendo tre modalità erogative:

1. Formazione in Presenza (Aula e Pratica): Resta la modalità di riferimento e l'unica ammessa per le addestramenti pratici e l'uso delle attrezzature. Il numero massimo di discenti per classe viene ridotto da 35 a **30 partecipanti**.

2. Videoconferenza Sincrona (VCS): Viene equiparata alla formazione in presenza fisica per tutti i moduli teorici, a patto che la piattaforma tecnologica garantisca il tracciamento continuo della presenza e l'interazione audio-video bidirezionale tra docente e aula.

3. E-Learning Asincrono: È consentito unicamente per i moduli normativi e teorici generali (Formazione Generale Lavoratori, moduli A per RSPP/ASPP). È vietato in modo categorico per la formazione specifica a rischio medio e alto, per i corsi antincendio/primo soccorso e per i preposti.



CONSULENZA PROPICO

Verifica la conformità della tua azienda con i nostri Auditor interni.

Quadro Sintetico Durate e Scadenze

RUOLO	CORSO BASE	AGGIORNAMENTO
Datore di Lavoro	16 ore	6h / 5 anni
Dirigente	12-18 ore	6h / 5 anni
Preposto	12 ore	6h / 2 anni
Lavoratore (Basso)	4h Gen + 4h Sp.	6h / 5 anni
Lavoratore (Medio)	4h Gen + 8h Sp.	6h / 5 anni
Lavoratore (Alto)	4h Gen + 12h Sp.	6h / 5 anni
RSPP (Datore)	16-48 ore	8-14h / 5 anni

REGIME DI VERIFICA STRAORDINARIO

Per superare i test teorici a risposta multipla la soglia minima di risposte esatte è fissata al **70%**. In caso di mancato superamento, il discente dovrà ripetere le verifiche o frequentare nuovamente i moduli.

RAPPORTO ISTRUTTORE / ALLIEVI NELLE PROVE PRATICHE

Teoria Aula
Max 30

Pratica Guidata
1 a 6

ABILITAZIONE ATTREZZATURE: ALLARGATA LA PLATEA DELLE MACCHINE AD ALTO RISCHIO

L'Allegato II del nuovo Accordo aggiorna e integra l'elenco delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione dell'operatore ("patentino"), integrando e superando le vecchie previsioni dell'Accordo del 2012. L'obiettivo è coprire nuovi macchinari che hanno mostrato un'alta incidenza di infortuni negli ultimi anni.

Tra le principali novità figurano l'inclusione dei **carriponte** (gru a ponte e gru a cavalletto), dei **caricatori per la movimentazione di materiali** (usati nel comparto rifiuti e riciclo), delle **macchine agricole raccoglifrutta** e delle nuove tipologie di **piattaforme di lavoro mobilitabili su binari**. Per ciascuna di queste macchine vengono definiti la durata dei moduli teorici e pratici e il rapporto massimo tra istruttore e discenti durante le manovre operative, stabilito in **1 docente ogni 6 allievi** nelle sessioni pratiche.

STRETTA SUI SOGGETTI FORMATORI: REQUISITI RIGIDI

Uno dei capitoli centrali riguarda la qualificazione del settore. Il nuovo testo introduce requisiti stringenti ed elenchi rigidi per i **Soggetti Formatori abilitati**, suddivisi in tre categorie:

1. Soggetti Istituzionali: Ministeri, INAIL, Regioni, Università, Vigili del Fuoco, Ordini professionali. Essi sono considerati soggetti qualificati di diritto.

2. Soggetti Accreditati: Enti formativi accreditati presso le Regioni per la formazione continua, in possesso di certificazione di qualità ISO 9001 per il settore EA37.

3. Organismi Paritetici e Associazioni: Le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A questi viene richiesta la dimostrazione dell'effettiva rappresentatività e l'assenza di contenziosi penali o interdittivi.

È stato istituito il **Fascicolo del Corso**: per ogni percorso erogato, l'ente formatore deve conservare per almeno 10 anni un archivio completo contenente il progetto formativo, il registro presenze, i CV dei docenti, i verbali delle verifiche e la copia degli attestati rilasciati con codice identificativo univoco.



ABILITAZIONI & PATENTINI

Percorsi teorico-pratici certificati erogati con docenti qualificati PROPICO.

NUOVE MACCHINE SOGGETTE A PATENTINO

- **Carriponte:** Formazione teorico-pratica specifica per gru a ponte.
- **Caricatori Materiali:** Macchine per movimentazione rifiuti e rottami.
- **Raccoglifrutta:** Macchine agricole semoventi con piattaforma.
- **Piattaforme Speciali:** PLE con specifiche estensioni o su rotaia.

Requisiti dei Docenti-Formatori

Restano confermati i criteri di qualificazione dei docenti prescritti dal D.I. 6 marzo 2013. PROPICO garantisce un corpo docente costantemente aggiornato secondo le 24 ore triennali obbligatorie.

*"Archiviati gli attestati facili:
PROPICO gestisce la
tracciabilità e la tenuta del
Fascicolo del Corso
decennale."*

PERIODO TRANSITORIO E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Per consentire al sistema produttivo e agli enti formativi di adeguarsi senza paralisi operative, l'Accordo prevede una disciplina transitoria articolata. Dalla data di entrata in vigore del testo, si apre una finestra temporale di **12 mesi** durante la quale sarà ancora possibile avviare e completare percorsi formativi secondo le regole stabilite dai vecchi Accordi del 2011, 2012 e 2016.

I crediti formativi già maturati dai lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro/RSPP in forza della normativa previgente **vengono fatti salvi ed ereditati integralmente**. Tuttavia, la scadenza del successivo aggiornamento periodico seguirà la nuova tempistica sancita dall'Accordo (ad esempio, il biennio per i preposti decorrerà dalla data dell'ultimo corso svolto). Per i Datori di Lavoro che non hanno mai svolto formazione, il termine massimo per regolarizzare la propria posizione con il nuovo corso di 16 ore è fissato entro 24 mesi dalla pubblicazione.

EFFICACIA DIDATTICA, AMBIENTI CONFINATI E CANTIERI

Un paragrafo dell'Accordo è dedicato alla formazione per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011) e per i cantieri temporanei o mobili. Per gli ambienti confinati viene stabilito che la formazione teorico-pratica non possa avere durata inferiore a 12 ore e debba essere rinnovata con cadenza quinquennale con prove pratiche sul campo (uso di autorespiratori, imbracature e rilevatori di gas).

Inoltre, viene valorizzata l'analisi della **lingua madre dei lavoratori stranieri**: prima dell'avvio di qualsiasi corso, il soggetto formatore o il datore di lavoro deve verificare la comprensione della lingua italiana. Qualora la comprensione risulti insufficiente, il corso dovrà essere erogato con l'ausilio di un mediatore linguistico o in lingua d'origine.

CONSIDERAZIONI FINALI: LA SFIDA PER LE IMPRESE

Il nuovo Accordo Stato-Regioni non è soltanto un testo di armonizzazione procedurale; è l'infrastruttura normativa su cui si giocherà la tutela dei lavoratori nei prossimi anni. La palla passa ora alle aziende e ai professionisti della prevenzione, chiamati ad attuare le nuove norme come un pilastro di competitività ed etica del lavoro.



SUPPORTO STRATEGICO

Affidati ai nostri specialisti per pianificare la transizione nei 12/24 mesi.

Cronoprogramma Adeguamenti

Mese 0: Entrata in vigore dell'Accordo dopo la pubblicazione.

Entro 12 Mesi: Flessibilità con avvio corsi vecchia normativa.

Al 12° Mese: Obbligo perentorio di applicare solo il nuovo Accordo.

Entro 24 Mesi: Termine ultimo per il corso obbligatorio di 16h dei Datori di Lavoro.

RIPARTIZIONE FASI ATTUATIVE



"PROPICO trasforma l'adempimento normativo in un valore tangibile per la sicurezza aziendale."